

OGGETTO: Riaccertamento ordinario e reimputazione dei residui. Determinazione del fondo pluriennale vincolato e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Delibera n. 44 d.d. 21.04.2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 29.03.2022, ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

Richiamata la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal medesimo Decreto;

Visti:

- l'art. 3 comma 1 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui " *Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*
 - *della programmazione (allegato 4/1)*
 - *della contabilità finanziaria (allegato 4/2)*
 - *della contabilità economica – patrimoniale (allegato 4/3)*
 - *del bilancio consolidato (allegato 4/4)*
- l'art. 3 comma 4 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui " *al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".*
- quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 in tema di gestione dei residui: " *In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

- l'art.228, comma 3, del Dlgs 267/200, secondo cui *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2021, il Responsabile del servizio finanziario ha proceduto, consultandosi con i Responsabili delle Aree Amministrativa e Tecnica, ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere:

- alla cancellazione definitiva di residui attivi e passivi che generano minori entrate ed economie di spesa che confluiscono nella determinazione del risultato di amministrazione (prospetto 1 e prospetto 2);
- alla cancellazione di residui attivi e passivi ed alla loro reimputazione all'esercizio 2021 in quanto obbligazioni giuridiche perfezionate ma non esigibili al 31/12/2021 (prospetto 4).

Visto l'elenco dei residui attivi per totali euro 5.894.637,67 e passivi per euro 4.032.428,14 conservati nel bilancio 2021 prospetto 5.

Considerato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2021 non avendo necessità di essere reimputato risulta essere uguale al bilancio approvato, come segue :

- Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti euro 42.307,11
- Fondo Pluriennale vincolato per in conto capitale parte spesa euro 844.796,61

Preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2021/2022.

Rilevato quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011: *"Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."*

Ritenuto necessario variare gli stanziamenti del bilancio definitivo 2021 / 2022.

Considerato che le variazioni sopraelencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL 267/2000 e mantengono inalterata la conformità del bilancio 2021 agli obiettivi imposti dalla normativa sul patto di stabilità interno.

Dato atto che dalle operazioni generali di chiusura di bilancio 2021 non emergono situazioni che possano pregiudicare gli equilibri generali di bilancio.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all' art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Acquisiti il parere favorevole del revisore Dott. Giuseppe Borgonovi, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011, con verbale n. 3/2022 del d.d. 14.04.2022 prot. 2548 d.d. 19.04.2022 e il parere di regolarità tecnica/amministrativa e contabile fornito dal Responsabile del servizio finanziario allegato alla presente deliberazione.

Visto il DLgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011.

Visto lo Statuto del Comune.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Con voti unanimi legalmente espressi,

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi.

DELIBERA

1. Di approvare la cancellazione definitiva dal rendiconto della gestione 2021 di residui attivi pari a euro 8.652,22 e minore entrate per euro 1.448,31 e di residui passivi pari a euro 97.406,75 e minore spese per euro 1.448,31 derivanti dagli esercizi precedenti (prospetti 1 e 2).
2. Di approvare l'elenco dei maggiori accertamenti in conto residui come da prospetto 3.
3. Di approvare l'elenco delle entrate e spese 2021 re-imputate (prospetto 4).
4. Di approvare l'elenco complessivo dei residui attivi conservati provenienti dalla competenza 2021 e dagli esercizi precedenti per euro 5.894.637,67 e l'elenco dei residui passivi conservati provenienti dalla competenza 2021 e dagli esercizi precedenti per euro 4.032.428,14 (prospetto 5).
5. Di dare atto che a seguito di tale verifica non è emersa la necessità di provvedere a reimputazione agli esercizi futuri di residui e pertanto non si determina variazioni allo stanziamento del Fondo pluriennale vincolato, nel Bilancio di Previsione 2022 – 2024.
6. Di approvare le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023 e 2022-2024 come da allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

7. Di conferire al Responsabile del servizio finanziario l'incarico di iscrivere nel bilancio 2022 le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2021 e reimputate agli esercizi finanziari evidenziati in sede di riaccertamento ordinario.
8. Di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2021.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all'art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.
10. Di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) Ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.